

## ORDINANZA DEL SINDACO

Numero: **ORD/2023/00100**

Del: **26/05/2023**

Proponente: **Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche**

**OGGETTO:** Divieto di accesso e transito dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, ad autovetture e veicoli merci Euro 5 diesel immatricolati fino all'anno 2011 (compreso), in un tratto dei viali di circonvallazione, a partire dal 1° giugno 2023

### IL SINDACO

Visti:

- l'art. 32 della Costituzione, che indica quale obiettivo primario del nostro ordinamento la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;
- la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- la legge regionale 11 marzo 2010 n. 9 "Norme in materia di qualità dell'aria ambiente" che detta, in relazione alla normativa nazionale e comunitaria, indirizzi per la gestione della qualità dell'aria ambiente a livello regionale e per la lotta ai cambiamenti climatici e disciplina anche le competenze dei Comuni che devono provvedere ad elaborare e approvare il Piano di Azione Comunale per la qualità dell'Aria (PAC) nel quale devono essere contenuti gli interventi e le misure previsti per il

contenimento delle emissioni inquinanti in coerenza con gli altri piani fra cui il Piano urbano della Mobilità;

- la deliberazione del Consiglio regionale 18 luglio 2018, n. 72, con cui è stato approvato il Piano Regionale per la Qualità dell'Aria ambiente "PRQA";
- la delibera Giunta Regionale n° 1487 del 2 dicembre 2019 "Approvazione schema accordo di programma con il Ministero dell'Ambiente per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Toscana", stipulato il 17 febbraio 2020 che, conseguentemente a quanto sopra, prevede vari impegni del Ministero dell'Ambiente e della Regione Toscana per ridurre le emissioni in particolare nelle Zone e negli Agglomerati in cui si registrano superamenti dei valori limite di legge per il PM 10 ed NO2 che vanno ad aggiungersi alle misure già previste nel PRQA. Il suddetto Accordo di Programma prevedeva in particolare di introdurre una limitazione della circolazione a partire dal 1° novembre 2020 (procrastinata al marzo 2021), dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 18,30, per le autovetture ed i veicoli di categoria N1, N2 ed N3 ad alimentazione diesel, di categoria inferiore o uguale ad "Euro 4" da estendere successivamente alla categoria "Euro 5" a partire dal 1° novembre 2025 in una determinata area del Comune di Firenze;
- la Legge regionale 10 dicembre 2019, n. 74 "Disposizioni urgenti per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente" che prevede il rafforzamento delle azioni riportate nel Piano Regionale per la Qualità dell'aria Ambiente PRQA ed in particolare indica l'istituzione di zone di limitazione alla circolazione dei veicoli maggiormente inquinanti nei Comuni nei quali risulta superato il valore limite relativo al biossido di azoto per raggiungere il rispetto degli obblighi europei relativi ai valori limite previsti dal D.lgs. 155/2010;
- la delibera Giunta Regionale Toscana n. 907 del 29 luglio 2020 "Approvazione delle misure urgenti di rafforzamento per il rispetto degli obblighi europei relativi ai valori limite previsti dal Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) in attuazione della L.R. 74/2019 e degli accordi con i Comuni interessati";
- la delibera di Giunta Comunale n. 244 dell'11 agosto 2020 "Approvazione dello schema di Accordo (ai sensi dell'art. 15 della L.241/1990) finalizzato alla realizzazione di interventi rivolti al miglioramento della qualità dell'aria nel Comune di Firenze, stipulato in data 11 Settembre 2020, con cui si stabilisce che il Comune di Firenze limiterà la circolazione alle autovetture ed i veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3 diesel di categoria fino a "Euro 4", non oltre il 31 marzo 2021 ed estenderà il divieto alla

categoria "Euro 5" a partire dal 1° novembre 2025 e che la Regione Toscana finanzia il Comune per l'erogazione di incentivi ai cittadini per la sostituzione dei mezzi a cui viene limitata la circolazione.

- il Piano di Azione Comunale (PAC) per la qualità dell'aria 2021-2024, adottato da questa Amministrazione con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2021/C/00040 del 27/09/2021, nel quale sono indicate le azioni specifiche da intraprendere per ridurre le emissioni in aria ambiente e che, al paragrafo "Istituzione di divieti strutturali di limitazione alla circolazione dei veicoli più inquinanti", prevede di implementare i vigenti divieti strutturali per ridurre ulteriormente le emissioni inquinanti in atmosfera provocate dai veicoli responsabili delle maggiori emissioni di NO<sub>2</sub>, PM 10 e PM 2,5, prevedendo l'erogazione di incentivi per il ricambio dei veicoli soggetti a divieto;

Dato atto che

- con ordinanza 00005/2021, rettificata con ordinanza 00013/2021, è stata data attuazione al suddetto accordo istituendo, nella ZTL ed in una fascia dei viali di circonvallazione, il divieto di accesso e transito alle autovetture Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4 diesel ed ai veicoli merci N1, N2, N3 Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4 diesel dalle 8.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì;
- la suddetta ordinanza prevede una serie di deroghe istituite in maniera coerente ai disposti dei provvedimenti di limitazione alla circolazione previgenti all'emanazione della stessa;
- per rendere coerenti ed omogenee le deroghe di tutte le ordinanze di tipo ambientale, che si sono succedute negli anni, le deroghe previste nelle ordinanze sindacali n. 1105 del 22/12/2006, n. 1209 del 20/12/2007, n. 1188 del 17/12/2008 e n. 301 dell'11/10/2018 sono state revocate sostituite con quelle riportate al punto 2 dell'ordinanza n. 13 del 30/03/2021;

Considerato

che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), nell'ambito della causa (C-573/19) ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, ha accertato l'inadempimento da parte della Repubblica italiana per il mancato rispetto dei valori limite stabiliti nell'Allegato XI della direttiva 2008/50/CE per il biossido di azoto NO<sub>2</sub>; la zona del territorio regionale che non risulta conforme dal 2010 per il biossido di azoto NO<sub>2</sub> è l'Agglomerato di Firenze, identificato dall'UE come IT0906;

Dato atto che:

- la stazione di rilevamento FI-Gramsci è l'unica dell'Agglomerato in cui sono superati i valori limite previsti dalla normativa per NO<sub>2</sub>, registrando nell'anno 2022 un valore medio annuo della media giornaliera pari a 45µg/m<sup>3</sup>, a fronte di un valore limite di 40µg/m<sup>3</sup>, mentre non risultano superamenti del limite massimo di concentrazione oraria;
- la Regione Toscana ha individuato che la principale sorgente che causa i superamenti dei limiti del biossido di azoto NO<sub>2</sub> deve ritenersi legata al traffico ed in particolare alle emissioni "exhaust" dei veicoli diesel Euro 3, Euro 4 ed Euro 5, che ha stimato contribuiscano rispettivamente per il 15%, 25% e 29% (per un totale complessivo pari al 68%) secondo i dati ACI sul parco circolante al 2021;

#### Considerato

che a seguito della sentenza di condanna della CGUE e visto il perdurare delle criticità rilevate dalla stazione di rilevamento FI-Gramsci, la Regione Toscana ha ritenuto di anticipare il divieto ai diesel Euro 5, previsto a partire dal 1° novembre 2025, in determinate aree del Comune di Firenze;

#### Dato Atto

che con DGR 244 del 13/03/2023, avente ad oggetto: "Ulteriori misure urgenti di rafforzamento per il rispetto nell'Agglomerato di Firenze degli obblighi previsti dal Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155" la Regione Toscana, rispetto a quanto stabilito con la DGR 907/2020, cioè di avviare la progressiva limitazione dei veicoli diesel fino a EURO 4 a partire dal 1° marzo 2021 e fino a Euro 5 dal 1° novembre 2025, ha individuato la data della attivazione della limitazione ai diesel Euro 5 nel 24 aprile 2023, oppure secondo le tempistiche definite in un cronoprogramma contenuto in apposito Protocollo da sottoscrivere fra Regione Toscana e Comune di Firenze;

#### Considerato

che alla luce della suddetta delibera DGR 244/2023, anche in considerazione della possibilità di fruire di risorse economiche aggiuntive che il MASE metterà a disposizione della Regione Toscana e che quest'ultima potrà riversare al Comune di Firenze per proseguire con l'erogazione di incentivi ai cittadini per la sostituzione dei veicoli sottoposti a divieto, è stato avviato un percorso di condivisione tra la Regione Toscana ed il Comune di Firenze finalizzato alla stesura del succitato Protocollo che contenesse azioni ed attività finalizzate alla riduzione delle emissioni per raggiungere il rispetto del valore limite annuale di 40 µg/m<sup>3</sup> per NO<sub>2</sub> nella centralina Fi- Gramsci;

Dato atto che

- con Deliberazione di Giunta Comunale n° 000181 del 18/04/2023 è stato approvato il suddetto Protocollo di intesa fra il Comune di Firenze e la Regione Toscana, sottoscritto in data 21/04/2023, finalizzato all'attuazione di interventi per la riduzione delle emissioni nel quale sono state stabilite la modalità di attivazione in fasi successive dei divieti ai diesel euro 5, superando in tal modo la data di attivazione della limitazione prevista nel 24 aprile 2023 dalla DGR 244/2023 ed individuando misure di contenimento aggiuntive rispetto al protocollo del settembre 2020;
- all'articolo 5 del Protocollo del 2023 sono state individuate le modalità di attivazione della limitazione ai veicoli diesel euro 5 calibrate in maniera progressiva e proporzionata agli obiettivi da raggiungere stabilendo tre fasi:
  - a) qualora la media delle concentrazioni medie giornaliere assunta per il periodo gennaio-aprile 2023 un valore superiore all'82% del corrispondente valore medio del periodo gennaio-aprile dell'ultimo quadriennio (2019-2022) si attiverà, con decorrenza dal 1° giugno 2023, la limitazione al transito dei veicoli diesel "Euro 5" immatricolati fino al 2011 (compreso), in un'area, contenuta in quella del citato Accordo 2020, corrispondente ai viali di circonvallazione e strade ad essi afferenti;
  - b) qualora la media delle concentrazioni medie giornaliere assunta per il periodo gennaio-luglio 2023 un valore medio superiore all'82% del corrispondente valore medio del periodo gennaio-luglio dell'ultimo quadriennio (2019-2022) si attiverà, con decorrenza dal 1° settembre 2023, la limitazione al transito dei veicoli diesel "Euro 5" immatricolati fino al 2014 (compreso), in un'area, contenuta in quella del citato Accordo 2020, corrispondente ai viali di circonvallazione e strade ad essi afferenti;
  - c) qualora la media delle concentrazioni medie giornaliere assunta per il periodo gennaio-settembre 2023 un valore medio superiore all'82% del corrispondente valore medio del periodo gennaio-settembre dell'ultimo quadriennio (2019-2022) si attiverà, con decorrenza dal 1° novembre 2023, la limitazione al transito dei veicoli diesel "Euro 5", in un'area, contenuta in quella del citato Accordo 2020, corrispondente ai viali di circonvallazione e strade ad essi afferenti;

Considerato

che l'82% della media delle concentrazioni medie giornaliere del quadriennio gennaio-aprile 2019-2022, è di 43 µg/m<sup>3</sup> e la media delle concentrazioni medie giornaliere del 2023 è risultata superiore, cioè pari a 45 µg/m<sup>3</sup>, in base al punto a) del protocollo occorre attivare, con decorrenza dal 1 giugno 2023, la limitazione al

transito dei veicoli diesel Euro 5 immatricolati fino al 2011, in un'area, contenuta in quella del citato Accordo 2020, corrispondente ai viali di circonvallazione e strade ad essi afferenti, come indicato nella planimetria allegata parte integrante al presente atto (Allegato 1). Pertanto nella suddetta area il divieto stabilito con il presente atto, si va ad aggiungere a quelli attualmente vigenti;

Dato atto che il Comune, in base ai contenuti del suddetto Protocollo, oltre ad istituire i presenti divieti di circolazione, si è impegnato anche a:

a rafforzare i controlli sul rispetto dei divieti di circolazione istituiti con la presente ordinanza e con la n° 00013/2021;

a prorogare fino al 31/12/2023 il bando per la concessione di contributi per la sostituzione di veicoli inquinanti fino a diesel "Euro 5" emanato in seguito all'Accordo 2020, prevedendo in accordo con la Regione Toscana ed il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica la possibilità di incrementare le tipologie di veicoli incentivati;

a procedere, in accordo con i comuni della Città Metropolitana, nella realizzazione del progetto Scudo Verde, cioè una ZTL all'interno della quale sarà limitato gradualmente l'accesso ai veicoli più inquinanti, in modo da rendere tale misura strutturale per ridurre ulteriormente le emissioni da traffico nell'area urbana di Firenze;

ad attivare una campagna di comunicazione circa la vigenza dei divieti di circolazione e per la promozione delle modalità di mobilità sostenibile utilizzabili per gli spostamenti, quali il TPL la bicicletta, i veicoli in sharing, ecc.;

Ricordato che nell'area interessata dai divieti stabiliti col presente atto è già vigente il divieto di accesso e transito dalle ore 0.00 alle ore 24.00 nei giorni dal lunedì alla domenica per le autovetture ed i veicoli merci a benzina Euro 0 e diesel fino ad Euro 1, nonché dalle ore 8:30 alle ore 18:30 dal lunedì al venerdì per i veicoli diesel fino ad Euro 4 e che le deroghe al divieto sono quelle riportate nell'ordinanza 00013/2021, risulta necessario stabilire nuovamente deroghe univoche, per tutti i provvedimenti di divieto di circolazione a fini ambientali;

Ritenuto opportuno procedere ad una revisione e riduzione delle deroghe previste nell'ordinanza 00013/2021 al fine di non ridurre i benefici ambientali conseguibili con i provvedimenti di restrizione della circolazione, anche alla luce della necessità di assicurare rapidamente il rispetto degli obblighi europei relativi ai valori limite previsti per il biossido di azoto dal D.lgs. 155/2010;

Dato atto a tal riguardo che l'ordinanza 00013/2021, riporta al punto k) una deroga al divieto di circolazione delle autovetture che non si rende necessario riproporre nel presente atto, considerando altresì che tale deroga, relativa ad autovetture di proprietà dei residenti nella zona interessata dal divieto per un periodo limitato ai 18 mesi successivi alla data di entrata in vigore del suddetto atto, risulta scaduta il 30 settembre 2022;

Dato atto inoltre che:

- la ZTL Centro Storico è un'area in cui le modalità di accesso e sosta sono stabilite da un apposito disciplinare allegato al provvedimento dirigenziale n. 2011/M/04192 e ss.mm.ii. che prevede, fra l'altro, il rilascio di specifici permessi di varia durata temporale ai soggetti appartenenti ad alcune categorie e che il controllo del rispetto di quanto stabilito nel disciplinare suddetto è effettuato mediante porte telematiche ai varchi di accesso della ZTL;
- alcune aree della ZTL, ricadenti all'interno dei settori A e B della stessa, sono accessibili esclusivamente transitando dall'arco dei viali di circonvallazione sottoposto al divieto stabilito dal presente atto;

Ritenuto pertanto di concedere una specifica deroga al divieto previsto nella presente Ordinanza nell'area di cui all'**Allegato 1** ai veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione in ZTL Centro Storico nei settori A e B;

Ritenuto inoltre, per analoghe motivazioni relative all'accessibilità, di prevedere una deroga ai divieti anche per i residenti nell'area di cui all'Allegato 1 individuata dalla presente ordinanza;

Preso atto inoltre che attualmente risultano lunghi tempi di consegna dei nuovi veicoli da parte delle concessionarie, e che pertanto la sostituzione dei veicoli inquinanti con altri a minori o nulle emissioni comporta un periodo transitorio, non dipendente dalla volontà degli acquirenti, durante il quale, in caso di necessità di transitare nell'area oggetto della presente ordinanza, essi si troverebbero a dover utilizzare veicoli non in linea con i divieti introdotti con il presente provvedimento;

Ritenuto pertanto opportuno, tenendo conto di quanto sopra, prevedere una deroga specifica ai divieti per quelle attività economiche che sono in attesa della consegna dei nuovi veicoli, per un numero di veicoli pari a quelli acquistati e fino al 1° giugno 2024, al fine di non limitare le attività lavorative che possono comportare una necessità di transitare nell'area oggetto della presente ordinanza;

Visti

- gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii., con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico degli Enti Locali e ss.mm.ii. e richiamato l'articolo 50 dello stesso (competenze del Sindaco);

### ORDINA

**1) A partire dal 1° giugno 2023, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, nei giorni dal lunedì al venerdì, è vietato l'accesso e il transito a:**

- **autovetture** (art. 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii.) **di categoria Euro 5 ad alimentazione diesel immatricolate fino al 2011 (compreso),**
- **veicoli destinati al trasporto merci N1, N2, N3** (art 47, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii.) **di categoria Euro 5 ad alimentazione diesel immatricolati fino al 2011 (compreso),**

**nell'area all'interno del perimetro delineato delle seguenti strade (nelle quali la circolazione è consentita, se non diversamente indicato) individuata nella planimetria allegata (Allegato 1):**

Piazza della Libertà (corsie di marcia con direzione viale S. Lavagnini - viale G. Matteotti e viale G. Matteotti - via P. Capponi incluse nel divieto)

Via P. Capponi,

Piazza Donatello (corsie di marcia con direzione via G. La Farina-via P. Capponi)

Via G. La Farina,

Via dei Della Robbia,

Via G. Bovio,

Via A. Scialoja,

Via S. Ammirato,

Via Cimabue,

Via Fra' G. Angelico



Viale Duca degli Abruzzi (corsia diretta in via dell'Agnolo, inclusa nel divieto),  
Viale della Giovine Italia,  
Via dell'Agnolo (inclusa nel divieto),  
Via Santa Verdiana (inclusa nel divieto),  
P.za L. Ghiberti (inclusa nel divieto),  
Via della Mattonaia tratto P.za L. Ghiberti - Via G.B. Niccolini (inclusa nel divieto),  
Via G.B. Niccolini,  
Piazza M. D'Azeglio,  
Via G. Giusti,  
Via Gino Capponi,  
Via Venezia,  
Via L. Cherubini tratto Via Venezia - Via G. Modena;  
Via G. Modena tratto Via L. Cherubini - Via A la Marmora,  
Via La Marmora  
Via Venezia,  
Via Sant'Anna,  
Via San Gallo,  
Via delle Mantellate,  
Via Zara,  
Via Santa Reparata,  
Via XXVII Aprile,  
Piazza dell'Indipendenza direttrice di collegamento tra via XXVII Aprile e via Ridolfi,  
Via C. Ridolfi,  
Viale F. Strozzi,  
Viale S. Lavagnini (corsie di marcia con direzione Viale Strozzi- Piazza della Libertà incluse nel divieto)

**2) Sono esonerati dal divieto di cui al punto 1) le seguenti categorie di veicoli:**

- a) veicoli adibiti al trasporto pubblico di linea;
- b) veicoli adibiti al servizio di igiene urbana;
- c) veicoli in servizio delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, nonché i veicoli in servizio di emergenza e soccorso delle Pubbliche Assistenze, delle Misericordie, della Croce Rossa Italiana, muniti delle rispettive insegne;
- d) veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal Codice della strada;

- e) veicoli di proprietà delle ASL, veicoli delle Associazioni di Volontariato e delle Cooperative Sociali convenzionati con il Comune di Firenze o con altri enti Pubblici, che effettuano servizi sociali rivolti ad anziani e disabili e muniti delle rispettive insegne e veicoli in servizio di guardia medica;
- f) veicoli utilizzati per trasporto di persone che si rechino presso le strutture sanitarie per sottoporsi a visite mediche, terapie ed analisi programmate in possesso di relativa certificazione medica;
- g) veicoli appartenenti ad aziende che effettuano servizi di pubblica utilità per conto di amministrazioni pubbliche, interventi urgenti di manutenzione sulle pubbliche infrastrutture dei servizi essenziali quali gas, acqua, energia elettrica, telefonia;
- h) veicoli appartenenti ad aziende che effettuano interventi urgenti di manutenzione sugli impianti elettrici, idraulici, termici e tecnologici all'interno delle zone interessate dai divieti;
- i) veicoli intestati a enti pubblici territoriali che svolgono servizi di pubblica utilità rivolti al territorio del Comune di Firenze;
- j) autovetture con conducente di età superiore a 70 anni fino al 31 maggio 2024;
- k) motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico previsti dall'art 60 del Nuovo Codice della Strada;
- l) veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale.

**3) Le deroghe riportate nell'ordinanza n. 00013 del 30/03/2021, che andavano ad annullare e sostituire quelle indicate nelle ordinanze sindacali n. 1105 del 22/12/2006, n. 1209 del 20/12/2007, n. 1188 del 17/12/2008, n. 301 dell'11/10/2018, sono annullate e sostituite da quelle sopraindicate.**

**4) Sono inoltre esonerati dal divieto di cui al punto 1) le seguenti categorie di veicoli:**

- m) veicoli muniti di autorizzazione per la circolazione nella ZTL Centro Storico settori A e B;

- n) autovetture di proprietà dei residenti nella zona interessata dal divieto;
- o) veicoli appartenenti ad aziende che hanno già stipulato un contratto di acquisto di nuovi mezzi a basse emissioni (Euro6 o elettrici) e risultano in attesa di consegna da parte dei concessionari, per un numero di veicoli pari a quelli acquistati e fino al 31 maggio 2024;
- p) veicoli appartenenti ad aziende che debbano svolgere attività all'interno della zona interessata dal divieto di cui all'Allegato 1, diverse da quelle di cui al precedente punto 2), lett. h), previa autocertificazione dell'attività da svolgere e dell'indirizzo di destinazione da comunicare preventivamente all'Amministrazione, tenere a bordo del veicolo ed esibire in caso di fermo.

### **INCARICA**

La Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità delle necessarie azioni per l'attuazione della presente ordinanza, compresa l'apposizione della segnaletica;

La Direzione Polizia Municipale e tutti gli altri Enti e Organi di controllo competenti per legge, della verifica dell'osservanza della presente ordinanza;

La Direzione Ufficio del Sindaco - Progetto Comunicazione - di effettuare, in opportuno coordinamento con la Direzione Ambiente, tutte le azioni finalizzate alla massima diffusione dei contenuti del presente provvedimento.

### **AVVERTE**

Che i trasgressori delle disposizioni saranno sanzionati ai sensi dell'art. 7 comma 13-bis del D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni. Che avverso il presente atto è ammesso il ricorso ai sensi di legge.

### **ALLEGATI INTEGRANTI**

Euro5\_ZTL01 - 18bc93375a03186198927adcd681f6b4a030bde0bfe5ec7da3543ff33055ea72

**Firenze, lí 26/05/2023**

**Sottoscritto digitalmente da**

**Sindaco**

Dario Nardella

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.